

**OGGETTO: Determinazione delle tariffe del servizio pubblico di fognatura a valere per l'anno 2025.**

**RELAZIONE:**

*La Giunta Provinciale con propria delibera n. 2436 di data 9 novembre 2007 ha approvato il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura; le disposizioni contenute nel testo unico sostituiscono la precedente normativa, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.*

*La novità sostanziale introdotta dal nuovo testo unico, rispetto alla normativa precedente, concerne la redazione, in sede di approvazione o di verifica annuale delle tariffe, del piano dei costi e dei ricavi che, oltre all'anno al quale le tariffe si riferiscono, deve riguardare anche i dati di preconsuntivo dell'esercizio in corso e i dati di consuntivo dell'esercizio precedente.*

*Rimane confermata la suddivisione delle tariffe tra quota variabile e quota fissa con le stesse modalità di calcolo precedentemente previste.*

*Il nuovo modello tariffario, basato sulla normativa allora in vigore ed in particolare la delibera della Giunta Provinciale 28 novembre 2005 n. 2517, ha trovato applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e le relative disposizioni sono state recepite dall'amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 di data 18 ottobre 2007.*

*Successivamente, l'art. 21, comma 19, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (A.E.E.G.) le funzioni inerenti la regolazione ed il controllo dei servizi idrici tra le quali anche quelle in materia tariffaria, che da subito si è attivata e con propria delibera del 1 marzo 2012, n. 74/2012/R ha dato avvio al procedimento per l'adozione dei provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici. La Provincia Autonoma di Trento, in relazioni alle proprie specifiche prerogative statutarie che afferiscono la materia dei servizi idrici, ha modificato l'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, attribuendo alla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie il compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, facendo salva la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto fino alla data di entrata in vigore della norma provinciale (art. 1, comma 2, della L.P. 30 luglio 2012, n. 17). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 233/2013, ha ritenuto legittime le norme provinciali che regolano la tariffa idrica impugnate dal Governo in quanto ritenute invasive delle competenze statali.*

*Considerato che, alla luce di quanto sopra premesso, per l'anno 2025 il modello tariffario di riferimento del servizio fognatura resta quello attuale, disciplinato dalla delibera della Giunta Provinciale n.2436/2007.*

*È stato ora redatto dal Servizio Finanziario il piano dei costi e dei ricavi nel quale sono riportati i costi e i ricavi previsti per l'esercizio 2025 nonché i costi e i ricavi di preconsuntivo riferiti all'esercizio 2024 (previsioni assestate) e i costi e ricavi a consuntivo dell'esercizio 2023.*

*I costi preventivati per l'anno 2025 (al netto dell'IVA) ammontano ad euro 24.629,76. suddivisi fra costi fissi e variabili. Per i costi fissi è stato previsto un limite del 35% dei costi totali.*

*Si ritiene di non modificare l'attuale impianto della struttura tariffaria approvata dal 2007. I consumi che si prevedono di fatturare assicurano un ammontare di ricavi che a livello di previsione risulta idoneo alla copertura dei costi del servizio.*

*Udita la relazione,*

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il vigente Regolamento comunale per la fornitura di fognatura;

Vista la circolare del Servizio Autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento n. 13 del 15 novembre 2007 che forniva indicazioni in ordine ai modelli tariffari relativamente ai servizi di acquedotto, fognatura e raccolta rifiuti per l'anno 2008;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2436 del 9 novembre 2007 avente ad oggetto: *“Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura”*;

Preso atto, inoltre, dei seguenti principi contenuti nella predetta deliberazione provinciale n. 2517/2005:

- i costi fissi afferenti al servizio in parola non possono superare la quota del 35% dei costi totali del servizio. Questo al fine di evitare situazioni tariffarie fortemente differenziate tra i singoli gestori per i quali il necessario adeguamento delle reti potrebbe portare a scenari tariffari distorti e sbilanciati verso i costi fissi, che allenterebbero il legame tra servizio reso e corrispettivo da pagare fino quasi ad annullarlo;
- alle utenze costituite da insediamenti produttivi già si applica una quota fissa denominata “F”;
- dal totale dei costi fissi deve essere sottratto l’introito derivante dall’applicazione del sopraccitato coefficiente F a tutte le utenze produttive e il risultato di tale operazione dovrà essere suddiviso per il numero di utenze civili, ottenendo conseguentemente una quota fissa di tariffa da applicare a ciascuna utenza;
- obbligatorietà della copertura integrale dei costi;
- sono abrogati i limiti relativi alla tariffazione delle utenze civili e al coefficiente F delle utenze produttive di cui alla deliberazione n. 2822 di data 10.11.2000, come integrata con deliberazione n. 3616 di data 28.12.2001;

Considerato, quindi, che le tariffe relative al servizio pubblico di fognatura dovranno essere commisurate all’entità del servizio reso e che per le utenze produttive i comuni stabiliscono i valori del coefficiente F (coefficiente che stabilisce la copertura dei costi fissi per tali utenze) nell’ambito degli intervalli fissati dalla Provincia Autonoma di Trento di cui alle tabelle allegate alla sopraccitata deliberazione n. 2822/2000, così come convertita con la deliberazione n. 3616/2001;

Dato atto che la Circolare n. 13 prot. n. 11718/07–D.16 di data 15 novembre 2007 del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento sancisce l’obbligo della copertura totale dei costi fissi;

Richiamata la propria deliberazione n. 78 di data 27 novembre 2023 mediante la quale sono state approvate le tariffe per il servizio di fognatura per l’anno 2024 ricavate applicando il modello tariffario approvato dalla P.A.T. con deliberazione n. 2517 del 28 novembre 2005;

Visto il piano dei costi di gestione del servizio di fognatura del Comune di Dambel per l’anno 2025 evidenziato nelle tabelle predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ufficio distaccato di Dambel;

Rilevato che il sistema tariffario, come risulta dalla tabella allegata predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, si fonda sulla determinazione:

- della quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze civili pari a Euro 31,4614 + I.V.A. determinata sulla base della suddivisione dei costi fissi per il totale dei ricavi che si prevede di fatturare;
- della quota variabile della tariffa da applicarsi alle utenze civili e produttive determinata in Euro 0,6157 al mc. + I.V.A.;

Rilevato che la determinazione delle quote fisse da applicarsi alle utenze produttive o industriali è operata secondo il modello definito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2822 del 10 novembre 2000 e n. 3616 del 28 novembre 2001 e Circolare del Servizio Autonomie Locali n. 1 del 15.01.2002, in base all’entità annuale in mc dei reflui scaricati che di seguito si individuano:

<b>ENTITA' DELLO SCARICO</b>	<b>VALORI DI “F”</b>
V ≤ 250 mc/anno	82,00
251 – 500	96,00

501 – 1.000	168,00
1.001 – 2.000	241,00
2.001 – 3.000	360,00
3.001 – 5000	481,00
5.001 – 7.500	721,00
7.501 – 10.000	961,00
10.001 – 20.000	1.321,00
20.001 – 50.000	1.921,00
V > 50.000 mc/anno	2.641,00

Rilevato che dalla disamina dei costi fissi imputati al servizio di fognatura emerge la loro determinazione pari al 35 % del totale costituito dai costi fissi e dai costi variabili, facendo confluire la quota rimanente nei costi variabili;

Considerato che nel nuovo sistema tariffario così delineato si raggiunge la totale copertura dei costi, unitamente a processi di miglioramento gestionale e di servizio;

Richiamato l'art. 117 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che dispone in merito alle tariffe dei servizi;

Riscontrato l'obbligo per il Comune di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art.9 bis della LP. n.36/1993, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ufficio distaccato di Dambel, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2;

Ravvisata la necessità di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42);

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, approvato con delibera di giunta comunale n. 8 del 31.01.2024 ed integrato con delibera di giunta comunale n. 21 del 25.03.2024;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 di data 27 dicembre 2023, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026”;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 di data 27 dicembre 2023,

immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della nota integrativa e dei suoi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n.118/20211);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 90 di data 27 dicembre 2023, immediatamente esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione dell'atto programmatico di indirizzo per il triennio 2024-2026. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi";

Visto il decreto di incarico per reggenza temporanea a scavalco della sede segretariale del Comune di Sanzeno (in convenzione con il Comune di Dambel) disposto dal Presidente della P.A.T. in data 24.09.2024 prot. PAT/720582, alla Segretaria Comunale di Ville d'Anania, dott.ssa Lisa Luchini.

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e della deliberazione giuntale n. 90 di data 27.12.2023 di approvazione dell'Atto programmatico di indirizzo per il triennio 2024-2026;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. di **approvare**, per quanto espresso in premessa e nel rispetto della normativa provinciale e delle relative modalità di calcolo, le seguenti tariffe del servizio pubblico di fognatura per l'anno 2025, che, determinate secondo i prospetti allegati, consentono una copertura dei costi prossimo al 100%:

#### **A) UTENZE CIVILI:**

**Quota fissa (importo annuo): Euro 31,4614**

**Quota variabile di tariffa: Euro 0,6157/mc**

#### **B) UTENZE PRODUTTIVE:**

**Quota fissa (importo annuo):**

<b>ENTITA' DELLO SCARICO</b>	<b>VALORI DI "F"</b>
V ≤ 250 mc./anno	82,00
251 – 500	96,00
501 – 1.000	168,00
1.001 – 2.000	241,00
2.001 – 3.000	360,00
3.001 – 5000	481,00
5.001 – 7.500	721,00
7.501 – 10.000	961,00
10.001 – 20.000	1.321,00
20.001 – 50.000	1.921,00
V > 50.000 mc/anno	2.641,00

**Quota variabile di tariffa: Euro 0,6157/mc**

2. di **dare atto** che per la determinazione della quota tariffaria il volume dell'acqua scaricata è pari al volume d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata (100%);
3. di **dare atto** che la quota fissa nell'anno di inizio utenza ed in quello di cessazione è da rapportare al periodo di utilizzo dell'utenza stessa;

4. di **stimare** il gettito complessivo del servizio in Euro 24.629,76.= + I.V.A., sulla base delle utenze collegate al sistema di fognatura comunale, da iscriversi nel Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio 2025 al capitolo 360 P.D.C.F. E3.01.01.01.004;
5. di **dare atto** che le nuove tariffe relative al servizio pubblico di fognatura per le utenze civili e produttive, così come sopra riportate, garantiscono la copertura di tutti i costi (sia fissi sia variabili) del servizio in oggetto;
6. di **dare atto** che la presente delibera sarà inviata al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento entro i termini previsti per l'inoltro della documentazione necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività di indirizzo e controllo in materia di finanza locale;
7. di **dichiarare**, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni di urgenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, visto che le tariffe decorrono dal primo gennaio 2025;
8. di **comunicare** l'avvenuta adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 della L.R. 03.05.2018, n. 2;
9. di **dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2;
  - ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.